

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 43

a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu

*presentata in data 14 aprile 2021*

-----

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE,  
COMPLESSI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO, PARCHI E  
GIARDINI DI VALORE STORICO-CULTURALE DELLA REGIONE

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informazione relativi alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), quali componenti essenziali del proprio patrimonio culturale, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo nonché fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del proprio territorio.

2. Ai fini di questa legge, i beni di cui al comma 1 devono essere ubicati nel territorio regionale ed appartenere a soggetti pubblici o privati.

**Art. 2**  
*(Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete.

2. I soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 presentano alla struttura organizzativa regionale competente in materia la domanda di accreditamento alla Rete, corredata da idonea documentazione fotografica dell'immobile e/o del complesso, dalla quale risultano le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, architettonico ed ambientale, nonché da informazioni sulla proprietà, lo stato di conservazione del bene, l'utilizzo in atto e l'esistenza di vincoli di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.

3. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 7, individua i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di accreditamento di cui al comma 2.

4. L'accREDITAMENTO alla Rete di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'eventuale erogazione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'articolo 5.

**Art. 3**  
*(Logo)*

1. Ai beni inseriti nella Rete di cui all'articolo 2 è riconosciuto un logo identificativo attraverso il

quale la Regione promuove la propria immagine culturale. Il logo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico relativo ai beni medesimi.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le caratteristiche ideografiche del logo.

#### **Art. 4**

*(Campagne di comunicazione ed informazione)*

1. La Regione provvede alla realizzazione di campagne promozionali e azioni di comunicazione al fine di incentivare la fruizione dei beni facenti parte della Rete, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati all'attivazione di strategie comunicative multicanale, quali website e social network.

2. La Regione sostiene altresì la creazione e la consultazione web degli archivi storici della Rete anche da parte delle persone con privazioni sensoriali o motorie.

3. Le risorse della Rete sono rese disponibili, anche su apposito spazio web dedicato sul sito istituzionale della Regione, accessibili gratuitamente e riutilizzabili.

#### **Art. 5**

*(Contributi e altre forme di sostegno)*

1. La Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 al fine di favorire la realizzazione di progetti, autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del d.lgs. 42/2004, aventi ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché interventi diretti a migliorare l'accessibilità o la fruibilità dei beni inseriti nella Rete di cui all'articolo 2.

2. I contributi sono concessi, secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 7, ai proprietari, pubblici o privati in misura comunque non superiore al 50 per cento per le richieste avanzate da soggetti privati e non superiore al 70 per cento per le richieste dei soggetti pubblici, rispetto alla spesa riconosciuta ammissibile.

3. I contributi per le spese tecniche di progettazione, comprese le indagini geognostiche e geotecniche, gli studi di impatto ambientale, la direzione lavori e i collaudi sono concessi nella misura massima pari al 20 per cento dell'importo della spesa delle opere riconosciuta ammissibile.

4. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata, a pena di decadenza, al rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 42/2004 ed al

mantenimento, per almeno dieci anni, della fruibilità pubblica del bene, almeno in relazione alla parte interessata dall'intervento sovvenzionato.

5. La Regione promuove altresì la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all'ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di cui al comma 1.

### **Art. 6**

#### *(Comitato tecnico-consultivo)*

1. A fini consultivi e di coordinamento nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di beni e attività culturali, il Comitato tecnico-consultivo, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha funzione di supporto alla Giunta regionale quale strumento idoneo a favorire ogni possibile confronto e sinergia tra i soggetti attuatori ed i destinatari di questa legge. In particolare il Comitato esprime parere alla Giunta regionale sulle domande di accreditamento alla Rete di cui all'articolo 2.

3. Il Comitato è presieduto dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato, ed è composto:

- a) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, o suo delegato;
- b) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di governo del territorio, o suo delegato;
- c) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
- d) dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di demanio e patrimonio, o suo delegato;
- e) da due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della valorizzazione dei beni di cui all'articolo 1;
- f) da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della tutela ambientale.

4. La composizione del Comitato può essere integrata, previa intesa, da un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali. In tal caso i rappresentanti di cui alla lettera e) del comma 3, sono individuati sentito il medesimo Ministero.

5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 7, determina i criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame.

6. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza né rimborsi spese.

### **Art. 7**

#### *(Disposizioni di attuazione)*

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentita la Commissione assembleare competente determina:

- a) gli indirizzi in merito agli interventi da sostenere;
- b) i criteri e le modalità di presentazione delle domande di accreditamento alla Rete di cui al comma 2 dell'articolo 2;
- c) le caratteristiche ideografiche del logo di cui all'articolo 3;
- d) i criteri e le modalità di concessione e revoca dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all'articolo 4;
- e) i criteri e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 6.

### **Art. 8**

#### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 30.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 170.000,00 per le spese di investimento.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 170.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Art. 9**  
*(Disposizioni finali)*

**1.** I contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**2.** Per tutto quanto non previsto da questa legge, resta ferma la normativa statale e regionale di settore vigente in materia.